



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.178 del 04/07/2018 - 26/07/2018 Udienza pubblica del 03/07/2018
Massima n. 1:	<p>Titolo: Ambiente – Norme della Regione autonoma Sardegna – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Paesaggio - Piano paesaggistico regionale – Individuazione di interventi esclusi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi – Procedimento per la permuta, alienazione e sdemanializzazione di terreni soggetti ad uso civico - Procedimento per il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo: E' dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994) in relazione all'art.117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. La Corte ha già avuto modo di affermare che, in virtù della competenza riservata in via esclusiva allo Stato in materia di conservazione ambientale e paesaggistica, le disposizioni del codice dei Beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore sardo anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale. E appunto l'art.13, comma 1 della legge reg. Sardegna n.11 del 2017, che esclude taluni beni dal vincolo di integrale conservazione dei caratteri naturalistici e morfologici e l'art.29, comma 1, lettera a) che prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con diverse localizzazioni degli edifici ricadenti all'interno del perimetro dei beni paesaggistici, contrastano con l'art.117, secondo comma lettera s) della Costituzione in relazione agli artt.135 e 143 del D. lgs n.42 del 2004 (codice dei beni culturali). Infine, gli artt. 37, 38 e 39 della legge reg. Sardegna n.11 del 2017 vincolando il</p>



	<p>potere dell'amministrazione statale di valutazione degli aspetti paesaggistici delle aree coperte da usi civici, per le quali è prevista la richiesta di sclassificazione, risultano in contrasto con la legge n.1766 del 1927e con il r.d. n.332 del 1928 che la attua, in quanto regolano la disciplina di istituti di natura civilistica comportanti il regime dei beni da sottrarre al vincolo paesistico-ambientale.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Artt. 13, c. 1°, 29, c. 1°, lett. a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 03/07/2017, n. 11.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art.117, secondo comma, lettera s) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3.</p> <p>Altri parametri e norme interposte D. Lgs n.42/2004 artt. n.135 e 143; Legge n.1766/1927 r.d. n.332/1928.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Marina Valli

